



# **CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
DISCIPLINARE L'UTILIZZO DELLE AREE  
SPECIALI A GESTIONE PUBBLICA PER USO  
LIBERO DESTINATE AD ALAGGIO, VARO E  
SOSTA BARCHE E DELLE RELATIVE  
STRUTTURE DI SERVIZIO**

## INDICE

ARTICOLI	TITOLO
1	<b>Finalità e principi</b>
2	<b>Ambito di applicazione</b>
3	<b>Disposizioni generali</b>
4	<b>Utilizzo e criteri per l'assegnazione del posto barca</b>
5	<b>Registro delle presenze degli assegnatari dei posteggi</b>
6	<b>Modifica dell'assegnazione del posto barca</b>
7	<b>Rimozione delle imbarcazioni</b>
8	<b>Decadenza dall'assegnazione del posto barca</b>
9	<b>Revoca dell'assegnazione del posto barca</b>
10	<b>Danni</b>
11	<b>Sanzioni</b>
12	<b>Criteri per la concessione del servizio di pulizia e controllo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero adibite ad alaggio, varo e sosta imbarcazioni</b>
13	<b>Norme transitorie e finali</b>

**Art. 1**  
**Finalità e principi**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta di imbarcazioni e delle relative strutture di servizio, individuate alle tavole 8B, 8C e 8E (quest'ultima ampliata con Ordinanza Sindacale n. 155 del 23/5/2016) del vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale (da ora P.D.M.C.), nonché quella istituita con Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/5/2016, posta a sud dello stabilimento balneare denominato "Lido Papenoo", sito sul Lungomare Trieste.
2. Le aree speciali a gestione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere utilizzate esclusivamente in forma gratuita (fatto salvo un contributo per la realizzazione di quanto necessario per approntare l'area e la sua manutenzione) e libera (unico requisito richiesto è la titolarità di un posteggio a seguito di partecipazione a bando pubblico), per tutti gli utenti della spiaggia così come previsto dall'art. 15.1.4, lett. D), del P.D.M.C. vigente.
3. Ai fini del presente regolamento, per imbarcazioni s'intendono i piccoli natanti (compresi pedalò, pattini, barche, canoe, gommoni, ecc.) non superiori a otto metri o comunque di stazza non superiore a tre tonnellate.
4. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente "regolamento per le aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo, sosta barche e delle relative strutture di servizio", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2014.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Le aree di cui al precedente articolo sono individuate alle tavole 8B, 8C e 8E del P.D.M.C. vigente e dall'Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/05/2016:
  - tav 8C: litorale di Roseto degli Abruzzi n. 1 alaggio a gestione pubblica per uso libero tra il Lido Aragosta a sud e fascia di deflusso (fosso dell'Accolle) a nord;
  - tav. 8E e Ordinanza Sindacale n. 155 del 23/5/2016: litorale di Cologna Spiaggia n. 2 alaggi a gestione pubblica per uso libero tra la spiaggia libera n. 30 a sud e la spiaggia libera n. 31 a nord;
  - Ordinanza Sindacale n. 154 del 23/5/2016: n. 1 alaggio a gestione pubblica per uso libero ubicato a sud stabilimento balneare denominato "Lido Papenoo", sito sul Lungomare Trieste (Tav. 8B).
2. Le suddette aree saranno delimitate, fino a 5 metri dal bagnasciuga, mediante paletti e cime a cura di questo Comune, tramite il II Settore (LL.PP.), con l'apposizione di cartelli, eventualmente redatti in più lingue, che identificheranno anche la natura dell'area speciale - alaggio a gestione pubblica per uso libero, così come previsto dal P.D.M.C. vigente e dall'Ordinanza Sindacale sopra menzionata.
3. Installazione del corridoio di lancio a cura di questo Ente, per il tramite del II Settore (LL.PP.).

**Art. 3**  
**Disposizioni generali**

1. Nelle zone suindicate è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini ed altri accessori, nonché sostare ed effettuare la balneazione nel corridoio di lancio prospiciente l'area stessa, come previsto dalle ordinanze di settore.

2. Non è consentita la sosta dei natanti senza la titolarità di un posteggio, salvo casi di forza maggiore e comunque limitata alla durata degli stessi, previa comunicazione telefonica alla competente autorità marittima.
3. I corridoi di lancio dovranno essere impegnati dalle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario alla manovra (anche con l'ausilio di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli), salvo casi di emergenza, come previsto dalle ordinanze di settore.
4. È consentito l'utilizzo di attrezzature meccaniche apposite, tipo argani e/o verricelli per varo e ritiro dei natanti, che dovranno operare in regime di sicurezza e opportunamente protetti quando non in uso, da posizionarsi all'interno del posteggio assegnato preventivamente autorizzato da questo Comune oppure, nel caso in cui sia destinato all'uso di tutti i titolari di posteggio, in altra area ricompresa all'interno dell'alaggio.
5. Le imbarcazioni non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi eccezionali o di emergenza (mareggiate, lavori, ecc..) e comunque, cessato l'evento, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario, entro le 24 ore successive.
6. Tutte le imbarcazioni autorizzate dovranno obbligatoriamente esporre il numero loro assegnato per una pronta identificazione. Il numero deve essere apposto sulla prua dell'imbarcazione, sotto il bordo, e rimanere ben visibile anche in caso di copertura alla stessa.
7. Il titolare del posteggio dovrà provvedere alla pulizia, alla corretta manutenzione e al decoro della propria imbarcazione, nonché alla pulizia e al decoro dell'area assegnata.
8. Il titolare del posteggio dovrà tenere coperto il natante con un telo, in caso di non utilizzo.
9. È vietato altresì lasciare rifiuti di qualsiasi genere e natura abbandonati nelle aree assegnate a posteggio, nonché i depositi di materiale spiaggiato.
10. Il titolare del posteggio dovrà provvedere al conferimento dei depositi di materiale spiaggiato nelle aree apposite che verranno comunicate agli interessati.
11. È fatto divieto di cessione del posto barca, pena la decadenza della relativa assegnazione, qualora non venga ceduta anche l'imbarcazione con la quale il titolare del posteggio ha partecipato al bando per la sua assegnazione oppure che abbia costituito elemento fondamentale per la concessione del medesimo (in caso di ulteriore passaggio rispetto a quello tra partecipante al bando e primo subentrante), fermo restando il possesso dei requisiti da parte dell'acquirente.
12. Sono consentiti altresì scambi di posteggio fra assegnatari, comprovati da concrete e reali motivazioni, previa formale comunicazione all'Amministrazione Comunale.
13. Ai sensi di quanto previsto dal P.D.M.C. vigente, è consentita l'installazione di attrezzature fisse o mobili da spiaggia o di servizio utilizzabili anche per la piccola pesca munita di licenza, mediante presentazione di apposita istanza, con allegato progetto, al Comune di Roseto degli Abruzzi, che provvederà all'esame della stessa.
14. Nel caso in cui vi sia spazio sufficiente all'interno del posteggio assegnato, l'assegnatario potrà ricoverare all'interno di esso anche altri natanti diversi da quello individuato nella domanda di assegnazione, purché l'aggiudicatario ne sia proprietario, noleggiatore o comodatario, da segnalare all'Ufficio Demanio del Comune di Roseto degli Abruzzi entro giorni 7.

#### ***Art. 4***

#### ***Utilizzo e criteri per l'assegnazione del posto barca***

1. I posti barca vengono concessi ai proprietari di natanti con le modalità stabilite nei commi successivi, secondo le seguenti priorità:
  - a) ai residenti del Comune di Roseto degli Abruzzi;
  - b) ai non residenti proprietari di unità immobiliari di categoria catastale "A" nel Comune di Roseto degli Abruzzi;

2. I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto barca nelle aree di cui al precedente art. 2, dovranno, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte del Comune, presentare apposita istanza al Comune di Roseto degli Abruzzi a mezzo posta elettronica certificata, nei termini e modalità specificati nello stesso avviso pubblico e comunque con un arco temporale di almeno 30 (giorni) tra la pubblicazione dell'avviso e la data in cui sarà possibile trasmettere le istanze.
3. Nel caso in cui la domanda sia trasmessa da un delegato, occorre allegare alla domanda l'atto di conferimento della delega alla presentazione della istanza ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'irregolarità della domanda causata dall'inosservanza della disposizione del presente comma può essere sanata mediante il successivo deposito della delega, entro e non oltre l'emissione del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza della domanda.
5. In caso di eccedenza degli idonei rispetto ai posteggi, gli stessi formeranno oggetto di apposita graduatoria, formata in ordine cronologico di presentazione dell'istanza, con riserva del 50% dei posti disponibili ai soggetti individuati al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.
6. L'avviso pubblico di cui al comma 2 del presente articolo potrà prevedere misure di agevolazione nell'assegnazione di posteggi vicini alla battigia in favore dei soggetti vincitori del bando di età superiore ad anni 75 o affetti da disabilità motoria.
7. Non è concedibile più di un posto barca a nucleo familiare, facendo riferimento allo stato di famiglia esistente presso l'anagrafe. Pertanto in caso di aggiudicazione di più posteggi, anche in differenti bandi, dovrà essere comunicata entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della/e graduatoria/e la scelta del posteggio che verrà utilizzato.
8. Qualora uno stesso soggetto risulti aggiudicatario di due posteggi a seguito della partecipazione a due bandi aventi tipologia diversa (piccole imbarcazioni da diporto e piccola pesca), oppure della stessa tipologia ma in aree diverse, dovrà comunicare la scelta della postazione che intende conservare, potendo usufruire soltanto di una di esse.
9. I posti barca che si renderanno nel corso del tempo disponibili, per diverse ragioni, saranno assegnati in primo luogo attingendo dalla graduatoria degli idonei. Qualora non si possa attingere dalla graduatoria per esaurimento della stessa, si procederà a nuova evidenza pubblica.
10. Il registro delle imbarcazioni e dei proprietari dei posti barca assegnati sarà custodito presso la Polizia Municipale e aggiornato ogni anno dalla stessa.
11. L'assegnatario del posteggio potrà occupare l'area per 3 (tre) anni, senza ulteriori proroghe, e dovrà versare un importo, quale contributo per la realizzazione di quanto necessario per approntare l'area e la sua manutenzione, pari a € 100,00 annui, valido per i diportisti, mentre rimarrà gratuito per i detentori di licenza di piccola pesca, a condizione che l'attività di pesca sia l'unica fonte di reddito, da corrispondere anticipatamente prima dell'inizio dell'anno di riferimento. Si precisa che per periodi o frazioni di anno di utilizzo del posteggio dovrà essere comunque corrisposto il pagamento dell'intera annualità. La mancata corresponsione di quanto dovuto nei termini sopra specificati comporterà la revoca del posteggio.
12. In caso di assegnazioni successive di posteggi per qualsiasi causa (decadenza, revoca, rinuncia, subingresso, ecc.), la durata della nuova occupazione andrà comunque in scadenza con quella del bando che l'ha originata;
13. Qualora un titolare di posteggio non intenda più mantenere la propria imbarcazione nell'area assegnatagli, dovrà darne comunicazione al Comune, che procederà a nuova assegnazione attingendo in primo luogo dalla graduatoria del bando per cui sono stati assegnati. Qualora non si possa attingere dalla graduatoria per esaurimento della stessa, si procederà a nuova evidenza pubblica.
14. Al termine del triennio di utilizzo delle aree, le stesse saranno oggetto di nuovo bando pubblico.
15. L'Amministrazione Comunale può riservare non più di due posti per alaggio all'assegnazione diretta, per un periodo massimo di giorni 15, ai turisti che ne facciano apposita richiesta, purché siano ospiti di strutture ricettive ubicate nel Comune di Roseto degli Abruzzi, quali alberghi, residenze di campagna, bed and breakfast, residenze turistico-alberghiere.

16. L'assegnazione di cui al comma 1 viene effettuata in base al criterio cronologico di presentazione della domanda.

17. L'aggiudicatario del posto barca ai sensi del precedente comma 15 dovrà versare al Comune di Roseto degli Abruzzi l'importo pari ad Euro 30,00, a titolo di contributo per la manutenzione dell'area.

#### ***Art. 5***

#### ***Registro delle presenze degli assegnatari dei posteggi***

1. Viene istituito il registro delle presenze per gli assegnatari dei posteggi, a cura della Polizia Municipale.

2. Il controllo, a cura della stessa Polizia Municipale e con cadenza settimanale, verrà effettuato esclusivamente nei mesi estivi e primaverili, da aprile a settembre, con riscontro della presenza dell'imbarcazione.

3. Il superamento del numero di 5 (cinque) assenze, fatti salvi comprovati motivi di impedimento, determinerà la revoca del posteggio.

#### ***Art. 6***

#### ***Modifica dell'assegnazione del posto barca***

1. Per motivi di interesse pubblico o al fine di razionalizzare la distribuzione delle aree riservate ai posti barca, il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva l'insindacabile potestà di effettuare modifiche e spostamenti delle aree concesse, provvedendo ad assegnare agli utenti aree diverse, anche in altra zona, rispetto a quelle precedentemente assegnate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare nulla e nessun indennizzo ad alcun titolo. Egli inoltre potrà occupare il nuovo posteggio mantenendo le stesse scadenze dell'assegnazione precedente.

2. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva di revocare temporaneamente o in via definitiva, l'assegnazione per cause di forza maggiore e per pubblica utilità, senza pretesa alcuna da parte dell'assegnatario.

3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva la facoltà, per il tempo necessario, previa apposita ordinanza, di spostare o far spostare dagli assegnatari le barche che occupano zone interessate da manifestazioni, lavori urgenti o che, per altre cause di forza maggiore, devono essere sgomberate. Da tale spostamento l'assegnatario non potrà vantare pretesa alcuna.

#### ***Art. 7***

#### ***Rimozione delle imbarcazioni***

1. Per ragioni di pubblico interesse o necessità, tramite apposita ordinanza sindacale, può essere disposto lo sgombero delle imbarcazioni occupanti le aree disciplinate nel presente regolamento, a cura e spese dei proprietari dei natanti.

2. Le imbarcazioni non rimosse nei termini, saranno spostate d'ufficio con spese e oneri a carico dei proprietari inadempienti, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza medesima.

3. Le imbarcazioni o altri oggetti il cui proprietario non risulti identificato e/o identificabile, saranno rimosse d'ufficio e trattati come "oggetti rinvenuti", ai sensi del Codice Civile. Al proprietario che, entro un anno dalla rimozione, rivendichi l'imbarcazione o altri oggetti rimossi, saranno addebitate le spese di rimozione e custodia, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dell'ordinanza di rimozione o sgombero.

**Art. 8**  
***Decadenza dall'assegnazione del posto barca***

1. In caso di decesso del titolare, il posto barca potrà essere mantenuto, a seguito di apposita richiesta, inoltrata dagli eredi al Comune entro il termine di sei mesi dalla data del decesso del dante causa. Al termine di tale periodo l'assegnazione decade.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo effettuato dal Comune di Roseto degli Abruzzi emerga la non veridicità delle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di assegnazione, l'assegnatario decadrà dall'assegnazione stessa del posto barca.

2. La cessione a qualsiasi titolo del posto barca senza la collegata imbarcazione (così come specificato all'art. 3, comma 11), comporta la decadenza della relativa assegnazione.

**Art. 9**  
***Revoca dell'assegnazione del posto barca***

1. In caso di comportamento negligente dell'assegnatario e proprietario/detentore dell'imbarcazione, il Comune procederà alla revoca dell'assegnazione del posto barca.

2. In caso di revoca, qualora il proprietario non dovesse provvedere alla rimozione dell'imbarcazione entro i termini prescritti, il Comune provvederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione e alla custodia a pagamento. Il Settore Lavori Pubblici quantificherà le spese conseguenti alla rimozione risultanti dalle ore di lavoro impiegate, dai Km. percorsi e dai giorni di permanenza presso il deposito comunale o altro deposito convenzionato.

3. Il ritiro dell'imbarcazione rimossa potrà essere effettuata dal proprietario solo previa presentazione della ricevuta di pagamento delle spese per la rimozione e custodia sostenute dal Comune.

4. Per comportamento negligente è da intendersi:

- la permanenza della barca in evidente stato di abbandono;
- l'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato;
- il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate nel presente regolamento, in altri disciplinari emanandi e previsti dalla normativa vigente;
- l'occupazione di suolo demaniale ulteriore rispetto alla superficie dell'area assegnata per il posto barca.

**Art. 10**  
***Danni***

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

2. Il Comune non risponde, altresì, di eventuali furti di natanti o compiuti a bordo dei natanti nell'area di approdo e stazionamento.

3. Le imbarcazioni dovranno essere munite di apposita polizza assicurativa R.C. obbligatoria per eventuali danni causati dalla imbarcazione stessa; in ogni caso i proprietari assegnatari del posto barca sono totalmente responsabili della custodia delle imbarcazioni di proprietà e dei danni arrecati a cose e/o persone.

4. L'Amministrazione si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti degli assegnatari dei posti barca.

## **Art. 11** **Sanzioni**

1. Salvo che non costituiscano diverso reato o illecito amministrativo in base alle disposizioni vigenti (incluse le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4/6/2010 n. 96”, dal D.P.R. n. 1639 del 02/10/1968 “Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 963 del 14/7/1965 concernente la disciplina della pesca marittima”, dal D.M. n. 146 del 29/7/2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs n. 171 del 18/7/2005, recante il Codice della Navigazione”, dal D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE e dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”), le condotte poste in violazione dell’art. 3 del presente regolamento sono punite rispettivamente ai sensi degli artt. 1161-1164 del Codice della Navigazione, ove applicabili.
2. L’occupazione di un posto barca da parte di un soggetto privo di titolo è punita ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che non costituisca diverso illecito amministrativo o reato; l’occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso detto termine, l’Ufficio procederà alla rimozione forzata dell’imbarcazione, che sarà depositata presso il deposito comunale o un rimessaggio autorizzato, con totale spesa a carico del trasgressore.
3. Tutte le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate in base alle disposizioni vigenti.

## **Art. 12** **Criteria per la concessione del servizio di pulizia e controllo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero adibite ad alaggio, varo e sosta di imbarcazioni**

1. Il servizio di pulizia e controllo delle aree speciali di cui al presente regolamento può essere affidato a soggetti terzi, previa approvazione e pubblicazione di bando pubblico, fermo restando che le suddette zone speciali dovranno essere utilizzate in forma gratuita e libera per tutti gli utenti della spiaggia, così come disposto dall’art. 15.1.4 lett. d) del P.D.M.C. vigente. L’eventuale aggiudicatario del servizio di pulizia e controllo delle aree speciali di cui al presente regolamento, pertanto, non potrà condizionare l’accesso all’alaggio degli utenti al pagamento di un corrispettivo o ad un qualsivoglia tesseramento.
2. L’aggiudicatario del servizio può, a sue spese e senza oneri per il Comune, effettuare migliorie nell’area.
3. Il bando pubblico dovrà prevedere che le attrezzature di servizio realizzate nelle aree speciali di cui all’art. 2 del presente regolamento, siano controllate e oggetto di manutenzione e custodia da parte del soggetto affidatario del servizio con modalità tali da garantirne un effettivo utilizzo da parte degli utenti della spiaggia. Per le attrezzature destinate alla pesca (box per rimessaggio attrezzi da pesca) l’affidatario del servizio dovrà garantirne l’utilizzo ai titolari di licenza di piccola pesca. Tale affidamento può avere la durata massima di sei anni.
4. Il servizio su dette aree, da chiunque effettuato, deve essere improntato ai seguenti principi:
  - efficienza delle strutture da garantire anche attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - legalità da assicurare attraverso attività di controllo e vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell’utenza delle norme del presente regolamento e di tutte le altre norme di sicurezza e convivenza civile.
5. L’affidamento per il servizio sulle predette aree dovrà essere garantito da idonea polizza assicurativa per qualsiasi tipo di danno causato che possa derivare a cose, animali e persone.

**Art. 13**  
***Norme transitorie e finali***

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il Regolamento comunale per disciplinare l'utilizzo delle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche e delle relative strutture di servizio.
3. Il presente regolamento sarà trasmesso a tutti gli organi competenti secondo le vigenti leggi.
4. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia, in particolare il Codice della navigazione ed il relativo regolamento d'attuazione.